



DELIBERA N. 237

del 15 maggio 2024

Fasc. Anac n. 5141/2023

Oggetto

Ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 39 del 2013 in capo ad un dipendente dell'USLL *omissis*.

Riferimenti normativi

Art. 12, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 39/2013

Parole chiave

Incompatibilità, incarico non dirigenziale, incarico sanitario

Visto

l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

Visto

l'art. 16 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al citato decreto, in tema di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi;

Vista

la relazione dell'Ufficio sull'imparzialità dei funzionari pubblici (UVIF)

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'adunanza del 15 maggio 2024

Delibera

Considerato in fatto

Questa Autorità rilevava la possibile sussistenza di un'ipotesi di incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013 in capo ad un dipendente della USLL *omissis*, Dott. *omissis*, in quanto contestualmente, dal 23/06/2022, ricopre anche la carica di assessore del Comune di *omissis* (Sociale, Rapporti con le associazioni, Politiche per la famiglia), ente con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

Dall'attività istruttoria autonomamente condotta emergeva infatti come l'interessato, oltre a rivestire – presso la suddetta USLL – gli incarichi di dirigente professioni sanitarie e tecnico della prevenzione con incarico di funzione, rivestisse anche l'incarico di responsabile della sede universitaria di *omissis*.

Pertanto, è stata trasmessa una richiesta di informazioni all'USLL interessata (nota del 27/11/2023) nella quale è stato richiesto di trasmettere copia degli incarichi conferiti al Dott. *omissis* e copia di ogni altro atto connesso dal quale evincere l'attribuzione delle mansioni assegnate con il conferimento degli incarichi in oggetto nonché di chiarire le specifiche mansioni affidate al fine di qualificare l'incarico ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. j), del d.lgs. n. 39/2013.

Alla richiesta di informazioni è stato fornito riscontro (nota acquisita il 07/12/2023) nel quale il RPCT dell'Azienda Sanitaria ha chiarito quanto segue.

Il dott. *omissis* è un dipendente dell'AULSS *omissis* con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrato nel profilo di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro. Appartiene al personale non dirigente del ruolo sanitario – area dei professionisti della salute e dei funzionari, al quale si applica il CCNL del comparto Sanità 02/11/2022. Attualmente è titolare dell'incarico di funzione "Coordinatore Area Formazione", area di attività dell'UOC Professioni Sanitarie, conferitogli con deliberazione del Direttore Generale n. *omissis* del 19/08/2022. Tale incarico trova la propria disciplina nel citato CCNL 2022.

Si tratta di un incarico che, ferma restando la sovraordinazione e le peculiari competenze e responsabilità del Dirigente dell'UOC, comporta la gestione delle attività dell'Area formazione, così definite dall'Atto Aziendale dell'AULSS *omissis*:

- analisi dei fabbisogni formativi del personale afferente alle professioni sanitarie e di supporto;
- pianificazione ed attuazione degli interventi formativi di competenza;
- attività di coordinamento aziendale per la formazione universitaria così come indicato nella DGRC n. 1439 del 05/08/2014, recante "Direttive in materia di organizzazione aziendale delle attività inerenti a formazione del personale infermieristico e ostetrico, tecnico, della riabilitazione e prevenzione, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D.lgs. 502/92 e s.m.i.";
- collaborazione all'area di sviluppo organizzativo per l'attività di ricerca applicata, finalizzata all'innovazione organizzativa dello studio e dell'applicazione di nuovi modelli assistenziali;

- attività di referente organizzativo aziendale per i tirocini delle professioni sanitarie.

Quanto all'incarico di responsabile della sede universitaria di *omissis*, il RPCT ha precisato che la AULSS *omissis* è una delle sedi di svolgimento dei corsi di laurea e di specializzazione delle professioni sanitarie attivati dall'Università degli Studi di *omissis*. I corsi si svolgono presso la sede aziendale di *omissis*. Ai sensi della DGRV n. 1439/2014, con deliberazione del Decreto Generale n. *omissis* del 15/04/2022 al Dott. *omissis* sono state affidate, con riferimento alla sede di *omissis*.

- l'organizzazione, la gestione e il coordinamento del personale aziendale assegnato ai corsi di laurea in infermieristica e in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, nonché al Master in prevenzione ed emergenza in territorio montano e d'alta quota;

- le funzioni di "*coordinatore aziendale delle attività formative*" e di "*tutor didattico aziendale*" del corso di laurea in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro per il triennio 2022 – 2025. Come precisato nella DGRV n. 1439/2014 "*il coordinatore, in sintonia con le finalità istituzionali del SSR e dell'azienda e in collaborazione con l'università, garantisce la realizzazione delle attività didattiche inerenti il corso di laurea, con particolare attenzione all'integrazione tra la formazione d'aula e il tirocinio clinico*".

A seguito dei chiarimenti forniti, l'Autorità, nell'adunanza del 20 febbraio 2024 ha deliberato l'avvio del procedimento di vigilanza.

Pertanto, con nota del 26.02.2024, è stato comunicato ai soggetti interessati il suddetto avvio per possibile violazione dell'art. 12, comma 3 lett. b), del d.lgs. n. 39/2013 determinata dalla contestuale titolarità dell'incarico di Responsabile della sede universitaria di *omissis* e di assessore del Comune di *omissis*.

Nell'atto di avvio si è invece esclusa la rilevanza, ai fini che qui occupano, degli incarichi di dirigente professioni sanitarie e tecnico della prevenzione con incarico di funzione, di Coordinatore Area Formazione e di tutor didattico aziendale.

Con la nota acquisita il 22/03/2024, il Dott. *omissis* ha presentato le proprie memorie a difesa, nelle quali si conclude per l'insussistenza dei presupposti applicativi della fattispecie di incompatibilità in esame, per le ragioni meglio dettagliate infra.

Con successiva nota acquisita il 26/03/2024, il Commissario dell'USLL ha presentato le proprie osservazioni. In particolare, ha chiarito che il Dott. *omissis* non è un dirigente, e rivestendo la qualifica di tecnico della prevenzione nei luoghi di lavoro, non può in ogni caso essere titolare di incarichi dirigenziali, conferibili ai soli dirigenti sulla scorta del CCNL a loro applicabile (CCNL dell'Area Sanità 23.1.2024 per i dirigenti sanitari e CCNL dell'Area delle Funzioni Locali 17.12.2020 per i dirigenti amministrativi, professionali e tecnici).

Il Dott. *omissis* è invece titolare dell'incarico di funzione organizzativa "Coordinatore Area Formazione", area di attività dell'UOC Professioni Sanitarie, disciplinato dal CCNL del comparto Sanità 2.11.2022.

È stato evidenziato inoltre che all'interessato, proprio in quanto titolare dell'incarico di "Coordinatore Area Formazione", è stata affidata la funzione di responsabile della sede universitaria di *omissis*, la cui attività afferisce alla Direzione delle Professioni Sanitarie. Pertanto, la funzione di responsabile della sede universitaria

non è ulteriore né sganciata dall'incarico di Coordinatore, ma ne è parte integrante, tanto che non comporta il riconoscimento di emolumenti aggiuntivi.

È stato, infine, chiarito che tutte le attività connesse all'incarico di Coordinatore, ivi compresa quella di responsabile della sede universitaria, sono svolte nel rispetto delle competenze e delle responsabilità del dirigente sovraordinato e soggiacciono agli indirizzi da questo impartiti.

Considerato in diritto

Ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 12, comma 3, del d.lgs. 39/2013.

Come rilevato nell'atto di avvio del procedimento, il contemporaneo svolgimento di una carica politica e dell'incarico di Responsabile della sede Universitaria di *omissis* potrebbe teoricamente integrare l'ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 12, comma 3, lett. b), del d.lgs. 39/2013 ai sensi del quale *"Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:*

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione".

A tal fine occorre verificare la ricorrenza dei presupposti applicativi, ossia:

a) la titolarità di un incarico dirigenziale in una pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale;

b) la titolarità della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.

Per ciò che concerne il requisito di cui alla lettera b), lo stesso si dà per pacifico, essendo il soggetto in questione assessore di un Comune con più di 15.000 abitanti, sito nella stessa Regione della ASL.

a.1) Natura giuridica delle ASL

Come rilevato in sede di avvio, le Aziende sanitarie sono inquadrabili nella categoria degli "enti pubblici", ai fini delle definizioni del d.lgs. 39/2013 (cfr. art. 1, comma 2, lett. b)), in quanto si rinvencono rispetto alle stesse tutte le caratteristiche connotanti, in generale, l'ente pubblico quali il potere di vigilanza, finanziamento e regolazione da parte di una pubblica amministrazione (cfr. art. 3, comma 1 bis, del d.lgs. n. 502/1992 ; art. 2, comma 2sexies, lett. a), e art. 3 quater del d.lgs. n. 502/92; art. 13 della L.R. n. 56 del 1994 – con specifico riferimento all'ente in esame - e art. 3 bis, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992). Di conforto a tale interpretazione è anche la giurisprudenza maggioritaria (es. Cassazione civile, 2 dicembre 2016, n. 24640; del medesimo avviso appare anche la giurisprudenza amministrativa; si rimanda, a titolo esemplificativo, alle sentenze del Consiglio di Stato nn. n. 2609/2001 e 126/2018).

Ciò posto, per ciò che concerne il livello territoriale di operatività - se regionale o locale - sebbene non si ignori che l'erogazione e la fruizione dei servizi sanitari avvenga secondo un criterio territoriale, si osserva che le regioni risultano essere titolari – quasi del tutto in via esclusiva - di pregnanti e rilevanti competenze nella



gestione, nella regolazione, nel controllo e nel finanziamento del servizio sanitario regionale, articolato in una serie di strutture tra le quali le ASL svolgono un ruolo di spicco; difatti le regioni si servono (tra gli altri enti) delle aziende sanitarie locali dividendo, appunto, l'intero territorio regionale in distretti su base provinciale.

Nel caso di specie, la Regione *omissis* ha esercitato le proprie prerogative con l'adozione della legge di riordino del servizio sanitario regionale, L.R. n. 56/1994 (recante "*Riordino della disciplina in materia sanitaria*", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517); il contenuto della legge regionale si pone in linea di continuità ideologica con la citata legge nazionale, attribuendo una molteplicità di competenze agli organi politici della regione (a tal fine art. 2, rubricato, "*Compiti della Regione*").

Tanto serve nell'ottica di perimetrare l'ambito territoriale, il quale appare di livello "regionale". Si precisa comunque che il punto non è stato oggetto di contestazione dalle parti.

a.2.) Titolarità di un incarico dirigenziale

Anzitutto preme chiarire che è possibile valutare l'astratta applicabilità di specifiche fattispecie recate dal d.lgs. n. 39 del 2013 al caso in esame in quanto l'interessato appare ricoprire incarichi non tutti riconducibili al ruolo della dirigenza medico/sanitaria bensì alla possibile diversa categoria dei cd. "dirigenti tecnici-amministrativi". Dunque, non vale, per la posizione in esame, la limitazione in ordine all'applicabilità delle cause di inconferibilità/incompatibilità alla sola cd. "triade", ovvero a coloro che, in ambito sanitario, siano Direttore Generale, Amministrativo e Sanitario e – ove previsto – Direttore dei servizi sociosanitari. Tale affermazione appare, infatti, vera allorquando venga in rilievo la posizione di un dirigente medico ma non anche quando l'istruttoria riguardi soggetti – almeno astrattamente – titolari di incarichi dirigenziali, a vario titolo e secondo diverse professionalità, incardinati nelle aziende sanitarie. Rispetto a questi ultimi operano, infatti, le ordinarie regole e categorie previste dal d.lgs. in commento e, pertanto, laddove l'incarico abbia le caratteristiche e le connotazioni prescritte dall'art. 1, co. 2, lett. j) e k), del d.lgs. n. 39 del 2013, esso soggiace alle cause di inconferibilità e incompatibilità ivi recate.

Tanto è stato già affrontato e chiarito in diverse occasioni dall'ANAC; in particolare, per l'analisi delle ragioni logico - giuridiche sottese all'illustrato orientamento, si rimanda a quanto diffusamente chiarito nelle delibere n. 1146 del 25 settembre 2019 e n. 713 del 4 agosto 2020.

Tale punto è stato oggetto di contestazione da parte dell'interessato in sede di memorie a difesa. In particolare, egli ha evidenziato che la normativa, tanto del d.lgs. 39/2013 quanto quella dettata da altri testi normativi (come il TUEL e il d.lgs. n. 171/2016), prevederebbe delle ipotesi di incompatibilità speciali e tassative, rivolte esclusivamente a coloro che rivestono gli incarichi di Direttore Generale, Amministrativo e Sanitario, senza includervi il personale ad essi subordinato, pur se dotato di funzioni dirigenziali.

Secondo l'interessato se i dirigenti delle ASL rientrassero automaticamente nella previsione dell'art. 12 del d.lgs. 39/2013, vi rientrerebbero anche, e a maggior ragione, i titolari dei tre incarichi di vertice, a cui è dedicato l'art. 14.

Invero, tali doglianze non possono trovare accoglimento per le ragioni sopra esposte. In tale sede è sufficiente richiamare quanto ritenuto dall'Autorità nella delibera n. 1146/2019, relativa ad un'ipotesi di inconferibilità di un incarico di Direttore dell'U.O. settore risorse umane di un'azienda ospedaliera. In particolare, in quella sede l'Autorità chiarì che la normativa in tema di inconferibilità e incompatibilità considera quali incarichi dirigenziali

rilevanti ai fini dell'applicazione dei limiti e delle preclusioni ivi contenuti solo quelli che comportano "*l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione*". L'Autorità ha quindi ricavato come il legislatore abbia ritenuto che, in tale contesto, i poteri di amministrazione e gestione spettino unicamente al Direttore Generale dell'azienda sanitaria coadiuvato, nell'espletamento delle sue funzioni, dal Direttore amministrativo e dal Direttore sanitario, escludendo, quindi, i dirigenti sanitari.

Tuttavia, si è rilevato che nelle aziende ospedaliere non operano solo dirigenti medici – farmacisti – biologi – veterinari, bensì una serie di professionisti necessari e funzionali al corretto svolgimento dell'attività sanitaria.

Tali soggetti non sono sottoposti al peculiare inquadramento riservato alla dirigenza medico - sanitaria e neppure godono dello speciale regime di autonomia operativa e gestionale. Pertanto, rispetto a tali figure professionali valgono le ordinarie regole previste dal d.lgs. n. 39/2013: se essi sono titolari di competenze di amministrazione e gestione svolgono, allora, incarichi dirigenziali rientranti nelle definizioni di cui alle lett. j) e k) d.lgs. 39/2013.

Per tali ragioni, rispetto all'incarico di responsabile della sede universitaria, occorre valutare l'applicabilità delle ordinarie disposizioni che regolano il conferimento degli incarichi dirigenziali e dunque se lo stesso possa essere qualificato quale titolare di incarico dirigenziale "tecnico – amministrativo".

Come rappresentato nell'atto di avvio del procedimento di vigilanza, tale incarico è stato conferito con DG n. *omissis* del 15/04/2022. Dall'esame di tale atto emerge come, il Dott. *omissis* rivestisse già tale incarico, solo confermato con la delibera citata.

In particolare, dalla lettura del citato decreto si era ricavato, nell'atto di avvio, che, spettando a tale incarico l'organizzazione, la gestione e il coordinamento del personale aziendale incardinato presso i corsi di laurea, lo stesso potesse rientrare nella definizione di incarico dirigenziale ai sensi del decreto 39 per le funzioni gestionali esercitabili, nonché in quanto appariva sganciato rispetto all'UOC di appartenenza, ossia Professioni Sanitarie.

Tale ricostruzione è stata invero oggetto di ampia contestazione da parte dell'interessato, il quale ha rappresentato che rispetto a tutti gli incarichi rivestiti, e dunque anche con riferimento all'incarico attenzionato, non si applica il CCNL comparto sanità dei dirigenti, bensì il CCNL comparto sanità del personale non dirigente del ruolo sanitario.

Tale aspetto è stato evidenziato anche dal Commissario nelle proprie memorie, in cui ha precisato che l'interessato non riveste un incarico dirigenziale, in quanto si applica a lui il CCNL del comparto sanità, personale del ruolo sanitario, area professionisti della salute e dei funzionari. Per tale ragione non può in ogni caso essere titolare di incarichi dirigenziali, conferibili ai soli dirigenti sanitari ovvero ai dirigenti amministrativi, professionali e tecnici.

L'interessato ha inoltre chiarito che nello svolgimento di tale incarico non esercita in via esclusiva alcuna competenza di amministrazione e gestione, restando subordinato al dirigente che è responsabile dell'area presso cui esplica il servizio.

Rappresenta, altresì, che, anche ammesso che le funzioni esercitate possano essere riconducibili ad un incarico dirigenziale, lo stesso svolgerebbe tali compiti quale dirigente sanitario e non quale dirigente tecnico, in quanto



il titolo di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, in forza del quale svolge l'attività all'interno dei corsi di studio universitari, è una figura sanitaria.

In tal senso, il Dott. *omissis* ha richiamato l'allegato A alla DGRV n. 1439/2014, in cui a pag. 7 si legge: *""AFFERENZA ORGANIZZATIVA "SISTEMA-FORMAZIONE DI BASE" la materia della formazione universitaria delle Professioni Sanitarie, nonché il pool di personale a tempo pieno individuato e demandato a tale ambito dal Direttore Generale (coordinatori aziendali delle attività formative professionalizzanti, tutor didattici aziendali, referente organizzativo aziendale per i tirocini, personale amministrativo) afferiscono alla Direzione delle Professioni Sanitarie, struttura complessa (UOC), a valenza aziendale che opera in staff alla Direzione Sanitaria Aziendale (così come definito dalla L.r. 23/2012)"*.

Dunque, secondo la prefata direttiva, l'attività di formazione rientra nell'ambito della UOC Direzione delle Professioni sanitarie.

Tale aspetto è stato confermato anche dal Commissario, il quale nelle memorie ha ulteriormente chiarito che l'incarico di Responsabile della sede universitaria è stato affidato al Dott. *omissis* proprio in quanto titolare dell'incarico di funzione di "Coordinatore Area Formazione", la cui attività afferisce alla Direzione delle Professioni Sanitarie. Pertanto, la funzione di responsabile della sede universitaria non è ulteriore né sganciata dall'incarico di Coordinatore, ma ne è parte integrante, tanto che non comporta il riconoscimento di emolumenti aggiuntivi.

Infine, al fine di escludere la riconducibilità dell'incarico rivestito alla categoria degli incarichi dirigenziali come definiti dal d.lgs. 39/2013, l'interessato sostiene che tale categoria non si configura allorché l'incarico preveda la sola organizzazione, gestione e coordinamento del personale, anche se esercitata in via esclusiva, se non accompagnata anche da altre attribuzioni sintomatiche della funzione dirigenziale.

Nel caso dell'incarico di responsabile della sede universitaria di *omissis*, il Dott. *omissis* ha precisato che, oltre a non svolgere alcuna funzione dirigenziale di cui al d.lgs. 165/2001, egli non espleta neppure la gestione del personale in via esclusiva e in modo scollegato dal dirigente UOC Professioni sanitarie, all'interno della quale tale incarico viene esercitato. A comprova di tale assunto, l'interessato ha evidenziato che la decisione finale in materia di personale è del dirigente della già menzionata UOC, al quale presenta le sue proposte per: l'organizzazione del personale in merito alle specifiche linee di lavoro; per la valutazione del personale; per gli orari di servizio.

Tanto è stato riportato anche dal Commissario, il quale ha precisato che tutte le attività connesse all'incarico di Coordinatore, ivi compresa quella di responsabile della sede universitaria, sono svolte nel rispetto delle competenze e delle responsabilità del dirigente sovraordinato e soggiacciono agli indirizzi da questo impartiti.

L'interessato conclude sostenendo che, ove si volesse attribuire rilievo al mero svolgimento dell'attività di gestione del personale, allora le disposizioni del d.lgs. 39/2013 dovrebbero essere applicate anche ai dirigenti medici, i quali esercitano funzioni di organizzazione del personale, nonché di impiego delle risorse finanziarie. L'assoggettabilità di tali figure è stata tuttavia esclusa dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 5583/2014.

Analizzate attentamente le controdeduzioni, si rileva che appare particolarmente significativo quanto chiarito dalle parti in merito a due elementi:

- la circostanza che al Dott. *omissis*, nell'espletamento di tutti gli incarichi che esercita, non si applica il CCNL comparto sanità dirigenti, ma il CCNL comparto sanità del personale non dirigente del ruolo sanitario. Oltre, dunque, alla circostanza che non sia titolare di una qualifica dirigenziale, sarebbe in ogni caso un incarico dirigenziale di natura sanitaria e non tecnico amministrativa;
- alla subordinazione dell'incarico di responsabile della sede di *omissis* al dirigente UOC Professioni sanitarie, in capo al quale permarrebbe l'assunzione delle decisioni finali nonché la definizione degli indirizzi. A tal fine le parti hanno chiarito che gli incarichi esercitati dall'interessato, ivi incluso quello di Responsabile, sono tutti svolti nell'ambito dell'Area UOC professioni sanitarie.

Ebbene tale elemento era stato considerato dirimente nell'atto di avvio del procedimento, al fine di escludere la riconducibilità dell'incarico di Coordinatore Area Formazione tra gli incarichi di natura dirigenziale. A ciò si aggiunga che il Commissario ha chiarito che l'incarico di Responsabile della sede universitaria è stato affidato all'interessato nella sua qualità di Coordinatore dell'Area Formazione, incarico che, come detto, in sede di avvio non è stato ricondotto agli incarichi di natura dirigenziale.

Pertanto, apprese maggiori informazioni dalla lettura delle memorie difensive, si ritiene di poter escludere che l'incarico di Responsabile della Sede Universitaria di *omissis* sia inquadrabile nella categoria degli incarichi dirigenziali ai sensi della disciplina di cui al d.lgs. 39/2013, anche alla luce degli orientamenti dell'Autorità in materia, stante gli elementi sopra evidenziati.

Per tale ragione, non sussiste, allo stato degli atti, l'ipotesi di incompatibilità paventata.

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

- l'archiviazione del procedimento in oggetto stante l'insussistenza, nel caso esaminato, dei presupposti costitutivi della fattispecie di incompatibilità di cui all'art. 12, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 39/2013;
- di comunicare la presente delibera ai soggetti interessati.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 22 maggio 2024

Il Segretario Valentina Angelucci

Firmato digitalmente

